



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di Cremona

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge 26 ottobre 1995 n. 447

L.R. 10 agosto 2001 n. 13

- VARIANTE 2018 -

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del __/__/____

Pubblicato all'Albo Pretorio dal __/__/____ al __/__/____

Controdedotto ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del __/__/____

Pubblicato su BURL n. ____ del __/__/____

Oggetto

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Data

Giugno 2018

Revisione

-

Arch. MATTEO TESTA

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano n. 15362

Tecnico competente in acustica ambientale - Decreto n. 5874 del 10/06/2010 Regione Lombardia

SOMMARIO

Art. 1	Premessa	2
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Zonizzazione acustica del territorio comunale	5
Art. 4	Valori limite	5
Art. 5	Valori limite di immissione nelle fasce di pertinenza stradale	9
Art. 6	Piani di risanamento delle imprese	11
Art. 7	Piani di risanamento comunali	12
Art. 8	Piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto	13
Art. 9	Prevenzione dell'inquinamento acustico	14
Art. 10	Previsione di impatto acustico	16
Art. 11	Valutazione previsionale di clima acustico	17
Art. 12	Requisiti acustici passivi degli edifici	18
Art. 13	Attività rumorose temporanee	19
Art. 14	Manifestazioni religiose e tradizionali	23
Art. 15	Controlli	23
Art. 16	Ordinanze contingibili e urgenti	24
Art. 17	Sanzioni	24
Art. 18	Gestione degli esposti da rumore	27
Art. 19	Procedure di approvazione della zonizzazione acustica	28
Art. 20	Abrogazione di norme	29
Art. 21	Entrata in vigore	30

Art. 1 - PREMESSA

Il Piano di zonizzazione acustica comunale è realizzato in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e s.m.i., della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" e s.m.i., ai sensi della DGR n.VII/9776 del 12 luglio 2002 "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*" e s.m.i..

Esso fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale, con l'obiettivo di prevenire e contenere l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo e di risanare le situazioni dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite stabiliti dalla vigente normativa.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, con l'assegnazione a ciascuna di esse di una delle sei classi indicate nella Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*". La definizione delle zone permette di determinare su tutto il territorio i valori limite di rumorosità indicati dalla vigente normativa: *i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.*

La zonizzazione acustica rappresenta pertanto un utile strumento di controllo dei livelli di rumorosità ambientale presenti nel territorio comunale; è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

Il presente Piano di zonizzazione acustica si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. 1N - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Nord
- Tav. 1S - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Sud
- Tav. 2 - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Centro abitato
- Tav. 3 - Azzonamento acustico dei comuni limitrofi
- Tav. 4 - Individuazione degli ambiti oggetto di variante
- Norme tecniche di attuazione
- Relazione tecnica

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano di zonizzazione acustica, si assumono le definizioni di cui all'art. 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e del DPCM 16 marzo 1998 e s.m.i., di seguito esposte:

- a) **INQUINAMENTO ACUSTICO** - L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- b) **AMBIENTE ABITATIVO** - Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- c) **SORGENTI SONORE FISSE** - Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- d) **SORGENTI SONORE MOBILI** - Tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente definizione di "sorgenti sonore fisse".
- e) **SORGENTE SONORA SPECIFICA** - sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.
- f) **VALORI LIMITE DI EMISSIONE** - Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- g) **VALORI LIMITE DI IMMISSIONE** - Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

- c) VALORE LIMITE DI IMMISSIONE SPECIFICO - valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
- h) VALORI DI ATTENZIONE - Il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni di cui all'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- i) VALORI DI QUALITA' - I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- j) LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE (L_A) - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
- k) LIVELLO DI RUMORE RESIDUO (L_R) - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le medesime modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
- l) LIVELLO DI RUMORE DIFFERENZIALE (L_D) - Differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):

$$L_D = L_A - L_R$$

Art. 3 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale di Sergnano è suddiviso nelle zone acustiche omogenee di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, di seguito riproposta integralmente:

Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 - Classi di destinazione d’uso del territorio

<p>CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p>CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Art. 4 - VALORI LIMITE

Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 determina in maniera univoca i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella Tabella A del medesimo decreto, nel tempo di riferimento (TR) diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).

1. Valori limite di emissione - I valori limite di emissione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili: per le sorgenti sonore fisse i valori limite sono indicati nella Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite di emissione - L_{Aeq} [dB(A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

I valori limite di emissione delle sorgenti sonore mobili e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

2. Valori limite assoluti di immissione - I valori limite assoluti di immissione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore. Sono indicati nella Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite assoluti di immissione - L_{Aeq} [dB(A)]

Classi di destinazione del territorio	d'uso	Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette		50	40
II - Aree prevalentemente residenziali		55	45
III - Aree di tipo misto		60	50
IV - Aree di intensa attività umana		65	55
V - Aree prevalentemente industriali		70	60
VI - Aree esclusivamente industriali		70	70

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e per le sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i limiti di cui alla tabella C non si applicano all'interno delle relative fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione.

3. Valori limite differenziali di immissione - I valori limite differenziali di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente abitativo da una o più sorgenti sonore, sono espressi in termini di differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (costituito dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo) e il rumore residuo (rilevato con l'esclusione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti).

I valori limite differenziali di immissione si applicano all'interno degli ambienti abitativi e sono pari a **5 dB** per il periodo diurno e **3 dB** per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI (zone esclusivamente industriali).

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e a 40 dB(A) nel periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano:

- a) alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- b) alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- c) alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Valori di attenzione - I valori di attenzione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A e riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono definiti all'art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., è sufficiente il superamento di uno dei valori di attenzione all'interno delle zone acustiche omogenee individuate con il presente Piano di zonizzazione acustica, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, per le quali i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento al tempo a lungo termine (TL). Il superamento dei valori di attenzione, indipendentemente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere,

obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni di cui all'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

I valori di attenzione sono riepilogati nella seguente tabella:

D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori di attenzione - L_{Aeq} [dB(A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti a un'ora		Relativi ai tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

5. Valori di qualità - I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili.

I valori di qualità, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono indicati nella Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori di qualità - L_{Aeq} [dB(A)]

Classi di destinazione del territorio	d'uso	Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette		47	37
II - Aree prevalentemente residenziali		52	42
III - Aree di tipo misto		57	47
IV - Aree di intensa attività umana		62	52
V - Aree prevalentemente industriali		67	57
VI - Aree esclusivamente industriali		70	70

Art. 5 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE NELLE FASCE DI PERTINENZA STRADALE

Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 “*Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal Traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447*”, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali, con riferimento alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede, alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti, alle infrastrutture di nuova realizzazione, come definite dall’articolo 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.:

- A. autostrade
- B. strade extraurbane principali
- C. strade extraurbane secondarie
- D. strade urbane di scorrimento
- E. strade urbane di quartiere
- F. strade locali

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 stabilisce le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali nonché i valori limite di immissione, suddivisi per strade di nuova realizzazione e strade esistenti, validi all’interno delle medesime fasce, che devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Nel caso di nuove strade si applicano i seguenti limiti:

Tabella 1 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 - Strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B - Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - Locale		30				

* Per le scuole vale solo il limite diurno

Per le strade esistenti, per gli affiancamenti a strade esistenti e varianti alle stesse, sono individuate le fasce di rispetto all'interno delle quali valgono i seguenti limiti:

Tabella 2 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 - Strade esistenti e assimilabili

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - Locale		30				

* Per le scuole vale solo il limite diurno

Per le infrastrutture stradali non si applicano i valori limite assoluti di immissione di cui all'art. 3 del D.P.C.M 14 novembre 1997, all'interno delle fasce di pertinenza individuate dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Al di fuori delle medesime fasce di pertinenza le infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione definiti dal D.P.C.M 14 novembre 1997. Alle infrastrutture stradali non si applica quanto disposto ai sensi degli articoli 2, 6 e 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 6 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Le imprese e i titolari di sorgenti sonore fisse ubicate sul territorio comunale sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.

I soggetti sopraccitati, nel caso in cui non siano in grado di adeguarsi ai limiti di legge nei sei mesi stabiliti, devono presentare al Comune o ai Comuni interessati dalle emissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa, entro lo stesso termine, un piano di risanamento acustico redatto in conformità a quanto disposto con D.G.R. Lombardia n. VII/6906 del 16 novembre 2001 "*Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2" e s.m.i.*

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento acustico verifica che lo stesso sia stato redatto in conformità ai criteri di cui alla vigente normativa di riferimento e provvede a richiedere le eventuali integrazioni necessarie. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento acustico non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano stesso, ventiquattro mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Comune.

L'Amministrazione Comunale può concedere eventuali deroghe, non superiori a dodici mesi e solo riferite agli stabilimenti operanti in periodo diurno, in presenza di comprovate difficoltà e complessità tecniche nella realizzazione degli interventi di bonifica, documentate da studi tecnici. Fatte salve le disposizioni delle leggi sanitarie 27/07/1934 n°1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevedere episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con la Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e artigianali con più di tre addetti nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (compressori, impianti di aspirazione e di depurazione delle acque mediante turbine, ecc.) oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.

Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

Art. 7 - PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i Comuni provvedono all'adozione di un piano di risanamento acustico, coordinandolo con il Piano Urbano del Traffico e con gli altri piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale, in caso di:

- a) superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;
- b) impossibilità di rispettare il divieto di contatto tra aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, caratterizzate da una differenza dei valori limite di rumorosità superiore a 5 dB(A) nelle zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso.

Il Piano di risanamento acustico è adottato mediante deliberazione del Consiglio Comunale nei tempi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i. e trasmesso alla Provincia e alla Regione entro trenta giorni dall'adozione.

Il Piano di risanamento acustico può essere adottato dal Consiglio Comunale al fine di raggiungere i valori di qualità di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i..

Il Comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all'adozione del Piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente:

- del piano urbano del traffico di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
- di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.

2. Il Comune predispose il piano di risanamento acustico secondo le modalità e i criteri delineati dall'art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i. e dall'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., con i seguenti contenuti:

- a) individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate;
- b) individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- d) stima dei mezzi necessari e degli oneri finanziari;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. I parametri a cui il Comune deve far riferimento nella scelta delle priorità di intervento sono:

- a) entità dei livelli di inquinamento acustico;
- b) quantità di popolazione interessata;
- c) stima dei benefici ottenibili grazie agli interventi di bonifica.

4. I tempi e le modalità di attuazione sono definiti dal Comune in base ai mezzi economici disponibili e ai materiali necessari al completamento degli interventi, con la possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

Art. 8 - PIANI DI RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono presentare alla Regione e al Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'art. 10, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

I medesimi soggetti individuano le aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti e trasmettono i relativi dati alla Regione e al Comune. Il Comune entro novanta giorni dalla data di trasmissione dei suddetti dati, può notificare alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ed alla Regione l'eventuale superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio. Il Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, può far pervenire alla regione eventuali osservazioni. La Giunta Regionale può promuovere con le società e gli enti gestori delle infrastrutture accordi che abbiano per oggetto i tempi per l'attuazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore, l'ordine di priorità degli interventi previsti nei piani, le percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e la ripartizione degli oneri dell'attività congiunta di risanamento. Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel piano di bonifica acustica, le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture provvedono ad eseguire rilevamenti fonometrici per accertare il conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento e trasmettono i dati relativi alla Regione e al Comune.

La Regione, per l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

2. La documentazione relativa ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto, deve essere redatta in conformità a quanto disposto con DM 29 novembre 2000 e s.m.i., il quale indica i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse.

Nel decreto si definiscono gli obblighi dei gestori (le società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni) e le modalità e i termini di presentazione dei piani di risanamento (art. 2), i criteri di priorità degli interventi (art. 3) e gli obiettivi dell'attività di risanamento (art. 4), gli oneri e modalità di risanamento (art. 5) e le attività di controllo (art. 6).

Art. 9 - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 (Titolo I) e s.m.i. e alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. I provvedimenti in questione sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

1. Obiettivi della prevenzione dell'inquinamento acustico sono:

- a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- b) prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree i cui livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento nelle aree acusticamente inquinate;
- d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

2. Tra le competenze comunali, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., rientrano le seguenti attività:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte per la classificazione acustica del territorio comunale;

- c) l'adozioni di piani di risanamento acustico, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizio commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- g) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione stabiliti dalla vigente normativa, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

Il Comune è tenuto ad adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni, e dalle Province nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Art. 10 - PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Nell'ambito delle suddette procedure, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti e delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., le domande per il rilascio di titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di queste attività, che si preveda possano produrre valori di emissione superiori a quanto disposto dalla vigente normativa, devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività oggetto di verifica.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica secondo i metodi ed i criteri tecnici definiti con D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 e s.m.i., o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) in merito alla documentazione di previsione di impatto acustico, ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e può prescrivere, in fase di rilascio del titolo abilitativo, della Agibilità o del Nulla Osta all'esercizio per l'attività, l'adozione di misure utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

Art. 11 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti opere:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi (situati, anche parzialmente, ad una distanza inferiore a 100 metri misurata a raggio) alle opere di cui all'art. 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

La documentazione per la valutazione previsionale del clima acustico deve consentire la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

La documentazione di valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, secondo i metodi ed i criteri tecnici definiti con D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 e s.m.i., o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

La valutazione previsionale di clima acustico è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) La descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. Tali livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza delle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95 e s.m.i.
- b) Le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Servono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura ARPA territorialmente competente. Le fonometrie effettuate prima della costruzione dell'insediamento devono permettere la valutazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilievi fonometrici effettuati dopo la

realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate e in altre ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

- c) Informazioni e dati che descrivano la disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo dello stesso edificio e dei suoi locali, il tipo di uso degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto.
- d) Le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area; se la compatibilità acustica è ottenuta tramite messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati.
- e) La descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) in merito alla documentazione per la valutazione previsionale del clima acustico, ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

Art. 12 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I progetti relativi a nuove costruzioni o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da idonea documentazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M 5 Dicembre 1997 e s.m.i., e dai regolamenti comunali, secondo le modalità definite all'art.7 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

Gli uffici comunali competenti, ai fini del rilascio dell'agibilità e/o della licenza d'uso, possono richiedere una verifica strumentale attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, redatta da un tecnico competente in acustica.

Art. 13 - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente ed esclusivamente a tale attività, che si esaurisca in periodi di tempo limitati e che comporti il superamento dei valori limite all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività medesima. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

1. Rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:

- a) i cantieri edili e stradali;
- b) i concerti e spettacoli musicali all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo;
- c) le fiere e le esposizioni all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo;
- d) le sagre e le feste popolari, le manifestazioni di piazza, i cortei e le processioni;
- e) la diffusione di pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto tramite impianti elettroacustici fissi o installati su mezzi mobili;
- f) spettacoli pirotecnici;
- g) i mercati;
- h) i luna park, i circhi e gli spettacoli ambulanti in genere;
- i) le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti adibiti a tale scopo.

2. Tutte le attività temporanee rumorose sono soggette all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. I soggetti interessati devono presentare al Comune, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, regolare istanza di autorizzazione allegando la seguente documentazione:

- a) dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività, allegando copia del documento di identità;
- b) descrizione dell'attività, indicazione della data di inizio, della durata e articolazione temporale prevista;
- c) elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, affiancato da dati riguardanti i livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore;
- d) planimetria con individuazione dell'area interessata, posizionamento delle principali sorgenti sonore, indicazione della classificazione acustica dell'area interessata e delle aree limitrofe;
- e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali utilizzati per limitare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività.

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità avviene entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'autorizzazione si intende rilasciata in caso di mancata comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee, il Comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

3. Le attività dei cantieri edili ed assimilabili e dei cantieri stradali, dovranno svolgersi esclusivamente nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00.

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere, valutato il tipo e l'entità delle lavorazioni, qualora ritenga di superare i valori limite di zona di cui al presente Piano di zonizzazione acustica, deve inoltrare agli Uffici Comunali preposti apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, secondo le modalità descritte al comma 2 del presente articolo.

I responsabili dei cantieri sono tenuti ad utilizzare attrezzature e macchinari recanti marcatura CE, conformi alla vigente normativa in materia di emissioni sonore. I responsabili dei cantieri sono tenuti altresì all'adozione di tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili al fine di ridurre le emissioni sonore prodotte dalle attrezzature e dei macchinari impiegati e di ridurre il livello di rumore indotto in corrispondenza delle aree confinanti e dei ricettori sensibili.

L'attività dei cantieri edili o assimilabili e dei cantieri stradali, nei casi di necessità di ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici, ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della

popolazione, si intende sempre autorizzata in deroga ai limiti di rumorosità ed agli orari di svolgimento delle lavorazioni.

4. Le seguenti attività temporanee:

- a) manutenzione, trasformazione o installazione di impianti di piccola entità;
- b) lavori occasionali di manutenzione edilizia;

si intendono sempre autorizzate, purché la loro durata non superi i dieci giorni e si svolgano esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00.

5. Le seguenti attività temporanee si intendono sempre autorizzate durante i periodi e le fasce orarie di seguito definiti:

- a) manutenzione del verde pubblico e privato purché si svolga dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 nei giorni feriali; dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni festivi;
- b) hobbistica, bricolage, fai-da-te purché si svolga dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 nei giorni feriali; dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni festivi;
- c) *diffusione di pubblicità* o di altre comunicazioni effettuata per mezzo di impianti elettroacustici fissi o installati sui mezzi mobili, purché si svolga nei giorni feriali dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
- d) *mercati e vendite ambulanti*, purché si svolgano dalle 07.00 alle 14.00;

6. L'autorizzazione allo svolgimento si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- a) cantieri temporanei per realizzazione di strade e reti tecnologiche;
- b) manutenzione di strade e reti tecnologiche;
- c) servizi di pulizia della rete viaria e dei marciapiedi;
- d) sgombero neve;
- e) raccolta rifiuti.

7. In generale, lo svolgimento di altre attività temporanee potrà essere autorizzato esclusivamente nei seguenti orari:

- a) attività con macchinari rumorosi: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 nei giorni feriali;
- b) manifestazioni e spettacoli in luoghi pubblici: dalle 9.00 alle 24.00.

8. Il Comune, può autorizzare lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale, formulando prescrizioni relative a:

- a) valori limite delle emissioni sonore da rispettare nel perimetro dell'area interessata dall'attività e dei recettori più esposti;
- b) limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
- c) accorgimenti tecnici da adottare per il contenimento del disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività;
- d) obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore connesse all'attività.

9. I concerti e gli spettacoli musicali svolti all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo, le fiere e le esposizioni allestite all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo, le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti adibiti a tale scopo, le sagre e le feste popolari, le manifestazioni di piazza, i luna park, i circhi e gli spettacoli ambulanti in genere, sono considerate attività temporanee rumorose e pertanto soggette a richiesta di autorizzazione presso l'Amministrazione Comunale, secondo le modalità descritte al comma 2 del presente articolo.

Il Piano di zonizzazione acustica individua all'interno del territorio comunale le aree destinate allo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili.

Nella seguente tabella sono riepilogate le localizzazioni delle aree individuate, con le disposizioni relative alle fasce orarie entro le quali dovranno svolgersi le manifestazioni:

Aree destinate a manifestazioni temporanee	Fasce orarie di svolgimento attività temporanee [h]
Campo sportivo comunale (area nord)	09.00÷24.00
Campo sportivo comunale (area sud)	09.00÷24.00
Oratorio Sergnano	09.00÷24.00
Oratorio Trezzolasco	09.00÷24.00
Parco Comunale Tarenzi	09.00÷24.00

Tutte le manifestazioni programmate al di fuori delle aree individuate, comunque soggette alla richiesta di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, dovranno rispettare le fasce orarie di svolgimento dalle 09.00 alle 24.00.

È facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere l'esecuzione di misure fonometriche di controllo durante la manifestazione; i relativi oneri si intendono a carico dei soggetti responsabili della manifestazione.

Art. 14 - MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E TRADIZIONALI

L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto o di rilevanza storica o testimoniale è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle cerimonie religiose o ad usanze e manifestazioni tradizionali, ivi compresi i rintocchi orari delle campane. In questi casi le sorgenti sonore descritte si intendono escluse dall'applicazione delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico; in tutti gli altri casi l'utilizzo delle suddette sorgenti sonore è soggetto alle disposizioni normative relative alle sorgenti sonore fisse.

Art. 15 - CONTROLLI

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, ai sensi della L.R. 14 Agosto 1999.

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di valutazione di impatto acustico e valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- e) dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

Per le attività di vigilanza e controllo il Comune effettua precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Il personale incaricato dei controlli e il personale delle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'agenzia di appartenenza.

Art. 16 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 17 - SANZIONI

1. Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e dall'articolo 16 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.:

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000.
- b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 2 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. fissati dalla zonizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 10.000.
- c) Chiunque eserciti una delle attività rumorose temporanee senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti imposti e/o al di fuori degli orari consentiti dall'autorizzazione comunale, è punito con sanzione amministrativa della somma da 103 € a 516 € e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività temporanea, è inoltre tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione.

- d) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20.000.
- e) La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., è punita con una sanzione amministrativa di una somma da € 258 a € 516.
- f) Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico e alle Agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.
- g) La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma precedente, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.
- h) In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di

accantonamento. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.

- i) L'obbligo di accantonamento di cui al comma precedente non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
- j) In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito alla lettera h) del presente comma, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) del presente comma.

2. Le sanzioni amministrative verranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, ovvero dal dirigente del settore competente, ai sensi della Legge 689 del 24.11.81 e della L.R. 90/1983.

3. Ai sensi della legge 689/81 è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente al terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste (entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione).

4. Le somme derivanti dalle sanzioni vengono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 della Legge 447/95: i proventi sono destinati ad opere di ripristino e risanamento ambientale.

Art. 18 - GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematizzato come segue:

- 1.** Il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze tramite un esposto indirizzato al proprio comune di residenza oppure, nel caso in cui il problema interessi più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale;
- 2.** Il Comune (o la Provincia) inoltra una richiesta di intervento all'ARPA territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:
 - Copia dell'esposto presentato alla Pubblica Amministrazione;
 - Nominativi e indirizzi dei cittadini che presentano l'esposto;
 - Copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - Nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - Nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'ARPA tramite l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto ciò che concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - Planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con l'indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
 - Estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se adottata), in riferimento ai luoghi interessati;
 - Estratto del PGT comunale, indicante la destinazione urbanistica delle aree in cui sono localizzati i recettori e le sorgenti di rumore;
 - Informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - Informazioni riguardanti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - Nominativi e indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.
- 3.** Se l'intervento in oggetto rientra nelle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza da quanto previsto dal proprio tariffario, ARPA inoltra ai latori dell'esposto il

preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;

4. Il personale tecnico dell'ARPA, ed eventualmente quello di vigilanza del Comune, effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
5. Il personale tecnico dell'ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;
6. Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica indicandone i tempi massimi di realizzazione e di collaudo;
7. Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di fonometrie volte a stabilire l'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti sonore inquinanti.
8. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

Art. 19 - PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti (art. 3 Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.):

- a) Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della zonizzazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio;
- b) Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore ai 5 dB(A) si procede ai sensi dell'art. 15 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i..

- c) Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni;
- d) Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'ARPA e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate;
- e) Qualora, prima dell'approvazione di cui alla lettera d), vengano effettuate modifiche alla classificazione acustica adottata, si applica di nuovo quanto esposto alle lettere a), b) e c).
- f) Entro trenta giorni dall'approvazione della zonizzazione acustica, il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- g) Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del PGT o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

2. Per quanto riguarda i rapporti fra classificazione acustica e pianificazione urbanistica (art. 4 della Legge Regionale 13 del 10.08.2001 e s.m.i.):

- a) Il Comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art.2 comma 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., anche con l'eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.
- b) Nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del PGT, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore. Pertanto l'amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, apposita variante al PGT.

Art. 20 - ABROGAZIONE NORME

Si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune di Sergnano in materia di inquinamento acustico, a partire dalla data di approvazione definitiva delle presenti norme.

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme sono approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____.